

l'Istituto. Esso, insomma, non impedirebbe che si potesse prendere tempo e procedere con ogni cautela. Essendo, anzi, un procedimento penale in corso, sarebbe prudente attendere l'esito. Di fronte a queste difformi valutazioni, la Commissione si è trovata in condizione di seria perplessità. Crede peraltro di poter dire che su alcuni punti esiste l'accordo dei tre membri. Il rapporto del Direttore generale è un rapporto gerarchico con l'Autorità dello Stato e non con l'Istituto. Essendo intervenuto un decreto del Capo dello Stato, che ha posto fine al rapporto, sembra che un provvedimento disciplinare non possa più essere applicato. Ciò si sarebbe potuto fare prima da parte dell'Autorità governativa e non ora dal Consiglio, tanto più che il Puggioni non è neppure in servizio. In sostanza, il rapporto col Puggioni non può non essere considerato come unitario e bisogna richiamarsi al provvedimento dell'Autorità governativa per vedere se esso ha avuto fine. Se un provvedimento disciplinare non è ivi contemplato, la liquidazione non si potrebbe rifiutare. Su questo punto la Commissione ha condiviso il parere dell'avv. Sorrentino. Quanto alle conseguenze, essa si sarebbe trovata d'accordo sulla conclusione che in ogni modo quanto spetta.